

N. 2963

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori PEGORER, PERTOLDI e BLAZINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2011

Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ridefinizione del numero dei componenti del Consiglio regionale XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge costituzionale intende apportare una modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, finalizzata alla razionalizzazione della composizione del Consiglio regionale e alla valorizzazione del ruolo dei consiglieri a fronte degli impegnativi compiti ad essi attribuiti e riconosciuti da disposizioni di rango costituzionale.

Nel tempo lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia ha già subìto quattro parziali modifiche. Le prime due, nel 1972 e nel 1989 – legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e 12 aprile 1989, n. 3 – con riferimento alla durata in carica del consiglio regionale e alle modalità di indizione delle elezioni. La terza, nel 1993 legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 – con riferimento alla potestà legislativa primaria in materia di ordinamento e di circoscrizione degli enti locali e, infine, la quarta nel 2001 – legge costituzionale 31 febbraio 2001, n. 2 - con riferimento alle norme in materia di forma di governo regionale e di referendum abrogativo.

Con il disegno di legge in esame, si prevede un ulteriore significativo aggiornamento dello Statuto. L'idea cardine della proposta è quella di procedere a un riassetto dell'organo consiliare regionale che, in armonia con quanto è in via di definizione relativamente all'assetto e alla composizione del Parlamento nazionale, preveda una struttura del consiglio sufficientemente leggera, rappresentativa ed in grado di rendere i procedimenti decisionali più rapidi, in linea con le esigenze più volte espresse dai cittadini e dalle imprese del territorio.

Nel merito, l'articolo 1 del disegno di legge, fissa la composizione del Consiglio regionale a quarantantotto consiglieri superando l'attuale previsione con la quale si stabilisce che: «il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento».

In sintesi, una riduzione dell'attuale composizione dell'organo consiliare regionale che, a giudizio dei proponenti, è in grado di garantire la piena funzionalità dello stesso e la partecipazione attiva di tutti i consiglieri nell'adozione di misure legislative in materie sulle quali la Costituzione riconosce alla regione Friuli-Venezia Giulia la potestà primaria.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

## Art. 1.

- 1. All'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Il Consiglio regionale è composto da quarantotto consiglieri regionali. Il numero dei consiglieri non può variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto».